

NUOVA DIRETTIVA BASSA TENSIONE: DIRETTIVA 2014/35/UE

SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA DEL 29.3.2014, È STATA PUBBLICATA LA NUOVA DIRETTIVA INERENTE LA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DEL MATERIALE ELETTRICO DESTINATO AD ESSERE UTILIZZATO ENTRO TALUNI LIMITI DI TENSIONE, DIRETTIVA 2014/35/UE. QUESTA NUOVA DIRETTIVA INTRODUCE ALCUNE NOVITÀ RISPETTO ALLA PRECEDENTE DIRETTIVA 2006/95/CE DI CUI NE RAPPRESENTA UNA RIFUSIONE

di M. GRANCHI, C. TRINASTICH

La nuova **Direttiva 2014/35/UE** disciplina la sicurezza legata all'utilizzo del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione. Nello specifico, il campo di applicazione della Direttiva copre il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 V in corrente alternata e tra 75 e 500 V in corrente continua, fatta eccezione per ciò che rientra esplicitamente nel campo di esclusione della Direttiva - come elencato in Allegato II. Adottando la logica delle *Direttive Nuovo Approccio*, anche la Direttiva 2014/35/UE non fornisce ai Fabbricanti delle indicazioni tecniche di progettazione inerenti il materiale elettrico ma permette di raggiungere la conformità adottando le disposizioni obbligatorie contenute negli obiettivi di sicurezza raccolti in Allegato I. Di fatto, è obbligo del Fabbricante progettare e realizzare i propri prodotti in accordo alle richieste obbligatorie degli obiettivi di sicurezza prima di immettere i prodotti sul mercato.

Procedura di valutazione della conformità

Come detto, gli obiettivi di sicurezza non forniscono indicazioni tecniche di progettazione: queste sono raccolte all'interno delle norme armonizzate che garantiscono la presunzione di conformità

alle disposizioni presenti negli obiettivi di sicurezza in Allegato I. Il Fabbricante, dunque, è tenuto a realizzare una documentazione tecnica per ogni prodotto rientrante nella definizione di *materiale elettrico* - come visto sopra - che permetta di dimostrare come gli obiettivi di sicurezza di cui all'Allegato I siano effettivamente soddisfatti. Questo viene ottenuto, come detto, adottando le indicazioni tecniche delle norme armonizzate inerenti il materiale elettrico che si intende realizzare. Tuttavia, la documentazione tecnica non è da intendersi come un insieme di documenti di progetto del prodotto e di prove in accordo alle norme tecniche: essa rientra nel più generico "controllo interno della fabbricazione", di cui in Allegato III, di cui il Fabbricante è l'unico responsabile. Il "controllo interno della fabbricazione" è la procedura di valutazione della conformità con cui il Fabbricante ottempera ai propri obblighi (tra cui, il principale, è quello di realizzare prodotti che siano conformi agli obiettivi di sicurezza) e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il materiale elettrico interessato soddisfa le prescrizioni della Direttiva ad esso applicabili. In definitiva, la certificazione del materiale elettrico oggetto della Direttiva non prevede la necessità di rivolgersi presso Organismi Esterni di certificazione ma viene svolta autonomamente

da parte del Fabbricante. La necessità di contattare un Organismo Esterno di certificazione potrebbe tuttavia esserci laddove il Fabbricante non abbia altro modo per effettuare le prove e i test previsti dalle norme di riferimento al fine di soddisfare le richieste degli obiettivi di sicurezza. La documentazione tecnica che il Fabbricante è tenuto a realizzare deve comprendere un'analisi e una valutazione adeguata dei rischi (di natura elettrica) correlati all'uso del prodotto. In linea di principio, essa deve contenere:

- una descrizione generale del materiale elettrico;
- i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del materiale elettrico, oltre che le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare gli obiettivi di sicurezza di cui in Allegato I (qui diventa importante il riferimento alle norme armonizzate al fine di giustificare le scelte progettuali effettuate);
- un elenco delle norme armonizzate applicate, *in toto* o in parte (laddove non siano presenti norme armonizzate è possibile riferirsi a norme internazionali IEC e, in ultimo, anche a norme nazionali sempre che garantiscano un

livello di sicurezza equivalente a quello richiesto sul proprio territorio);

- i risultati dei calcoli effettuati e le relazioni sulle prove effettuate.

Solo al termine della preparazione della documentazione tecnica, il Fabbricante può apporre la marcatura CE sul prodotto e redigere la Dichiarazione CE di conformità.

Sia la documentazione tecnica che la dichiarazione CE devono essere conservate almeno 10 anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del materiale elettrico (o dell'ultimo esemplare della serie prodotta) in quanto potrebbe essere richiesto dall'Autorità di

Il rappresentante autorizzato riceve un mandato scritto da parte del Fabbricante per eseguire alcuni dei passaggi della procedura di certificazione: tuttavia non può ricevere mandato per garantire la conformità del prodotto agli obiettivi di sicurezza né per realizzare la documentazione tecnica che spetta sempre e comunque al Fabbricante.

Importatore e distributore, invece, sono essenzialmente tenuti a verificare - prima di immettere il prodotto sul mercato - che il Fabbricante abbia ottemperato a tutti i propri obblighi per quanto attiene alla certificazione del prodotto rispetto alla Direttiva. Ugualmente devo-

alla Direttiva 2014/95/UE, diviene legalmente il Fabbricante di quei prodotti ed è dunque soggetto agli obblighi del Fabbricante - come sopra esposti - di cui all'art. 6.

Data di applicazione

Gli Stati membri della UE sono tenuti a recepire nei propri ordinamenti legislativi nazionali i contenuti della Direttiva 2014/35/UE **entro il 19 aprile 2016** e sono tenuti ad applicare le disposizioni della Direttiva **a partire dal 20 aprile 2016** che rappresenta, dunque, la data di applicazione della Direttiva.

Fino al 19 aprile 2016 resta applicabile la Direttiva 2006/95/CE ancora attualmente vigente.

Conclusioni

La nuova Direttiva 2014/35/UE, relativa all'immissione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione, rispetto alla precedente Direttiva 2006/95/CE fornisce diverse novità.

Innanzitutto per quanto concerne la procedura di certificazione, rendendo obbligatoria un'analisi e una successiva valutazione del *rischio elettrico*: questo documento deve essere formalizzato e presente nella documentazione tecnica che il Fabbricante è tenuto a conservare per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto.

Inoltre la Direttiva introduce importanti responsabilità anche per le figure di rappresentante autorizzato, importatore e distributore allineando la Direttiva Bassa Tensione alle ultime pubblicazioni delle Direttive attualmente vigenti: i diversi soggetti che partecipano all'immissione sul mercato del materiale elettrico sono tenuti a verificare, prima dell'immissione sul mercato, l'effettivo soddisfacimento degli obiettivi di sicurezza della Direttiva e a controllare la correttezza della documentazione e della marcatura CE sul prodotto effettuata dal Fabbricante.

SOLO AL TERMINE DELLA PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA, IL FABBRICANTE PUÒ APPORRE LA MARCATURA CE SUL PRODOTTO E REDIGERE LA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ: SIA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA CHE LA DICHIARAZIONE CE DEVONO ESSERE CONSERVATE ALMENO 10 ANNI A DECORRERE DALLA DATA DI IMMISSIONE SUL MERCATO DEL MATERIALE ELETTRICO

Sorveglianza del Mercato. Rimane obbligo del Fabbricante garantire che, in caso di produzione in serie, il prodotto realizzato mantenga nel tempo la conformità alla documentazione tecnica realizzata per il primo esemplare della serie e, soprattutto, agli obiettivi di sicurezza della Direttiva: questo è quello che la Direttiva stessa intende per "controllo interno della fabbricazione" e vuole garantire che, anche laddove cambino le specifiche di fornitura dei componenti costituenti il prodotto finale, quest'ultimo rimanga sempre conforme alla propria documentazione tecnica e alla Direttiva 2014/35/UE. Secondo la stessa logica la Direttiva analizza anche gli obblighi che vertono sul rappresentante autorizzato, sull'importatore e sul distributore del materiale elettrico.

no verificare le informazioni riportate sulle istruzioni, sulla dichiarazione CE e sulla targa di identificazione e sono tenuti immediatamente a informare le corrispondenti Autorità nazionali di sorveglianza del mercato qualora riscontrassero anomalie o non conformità inerenti al prodotto che hanno importato e/o distribuito sul territorio della UE.

Riguardo a queste figure, l'art. 10 della Direttiva evidenzia un aspetto già ampiamente ripreso anche dalle Direttive Nuovo Approccio di ultima pubblicazione: quando un importatore o un distributore immette i prodotti sul mercato con il proprio nome e/o con il proprio marchio commerciale o modifica materiale elettrico già precedentemente immesso sul mercato in modo da condizionarne la conformità